



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA OGLIASTRA

Prot. 4435

Arzana li 11.10.2007

ORDINANZA N. 11 – REGOLAMENTAZIONE RACCOLTA DEI FUNGHI NEL TERRITORIO DI ARZANA

IL SINDACO

Vista l'ordinanza Sindacale n. 9 del 07.10.2006 prot. n. 4704

Vista la Delibera di giunta n. 118 del 10.10.2007 con la quale viene regolamentata la raccolta dei funghi su aree pubbliche;

Ritenuti validi i motivi che hanno spinto il sottoscritto all'emanazione della predetta ordinanza;

Vista la L.R. n. 12 del 14/03/1994

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000

Visto il regolamento comunale sulle sanzioni amministrative approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 10/06/2004 esecutiva ai sensi di legge.

Per quanto sopra espresso

ORDINA

La regolamentazione della raccolta dei funghi nel territorio pubblico di Arzana con gli articoli seguenti:

Art. 1) la raccolta può essere effettuata nei soli giorni di **SABATO, DOMENICA, MARTEDI' e GIOVEDI'** e possono essere raccolti massimo **3 Kg** a persona.

Art. 2) la raccolta può essere effettuata solo con l'uso di cestini ed è vietato l'uso di sacchetti di plastica e di attrezzi che possano danneggiare il sottobosco o la cortica erbosa, è, altresì vietato il prelievo e/o il danneggiamento di altre specie vegetali quali funghi non commestibili, fiori, bacche e specie arboree.

Art. 3) per i cittadini non residenti, l'autorizzazione si ottiene in uno dei seguenti modi:

- Previo versamento di € 10,00 su **c.c.p. n. 12114088** intestato al Comune di Arzana, con la seguente causale: "raccolta per kg 3 di funghi per il giorno...(scrivere il giorno)";
- previo pagamento di € 10,00 su apposito ticket nei punti autorizzati, consultabili presso il sito ufficiale del Comune di Arzana: www.comunediarzana.it;

AVVERTE

Tutti coloro che violeranno la presente ordinanza con raccolta superiore al concesso, o per i non residenti senza la ricevuta del versamento del corrispettivo, o in giorni non autorizzati, verranno puniti con un'ammenda da € 25 (venticinque) ad € 500 (cinquecento) con sanzione accessoria del sequestro e confisca della quantità raccolta, con le modalità di cui alla L. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di recidiva sarà applicata una sanzione pari alla metà del massimo previsto dall'art. 3 c. 1 del regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

Copia della presente ordinanza dovrà essere pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e trasmessa: al Comando del Consorzio di Polizia Municipale sede, al Comando Stazione Carabinieri di Arzana, al Commissariato di P.S. di Lanusei, al comando Forestale di Vigilanza Ambientale di Lanusei.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti all'art. 2 e seguenti della L. 1034/1971;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti all'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Marco Melis